

**Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 11/05/2015, n. 9503**

**LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)  
PROCEDIMENTO CIVILE**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -  
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -  
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -  
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -  
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13941-2012 proposto da:

I.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 739, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO VANI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLEMENTE ENZO, giusta delega a margine del ricorso;  
- ricorrente -

contro

B.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. DE FRANCISCIS CARMELA, giusta mandato a margine del controricorso;  
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2739/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 25/3/2011, depositata il 18/5/2011; udita la regione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

Con sentenza resa in data 18 maggio 2011, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di impugnazione proposto da B.E., nei confronti di I.P., avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (che aveva parzialmente accolto la domanda dello I. e condannato il B. al pagamento in suo favore della somma di Euro 3.305,80 a titolo di differenze retributive e t.f.r. in relazione all'attività di operaio agricolo a tempo determinato prestata dal primo negli anni 1996 e 1997), in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava integralmente l'originaria domanda. Riteneva la Corte territoriale che gli elementi probatori acquisiti non fossero idonei a fondare il diritto dello I. alla corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle ricevute, come risultanti dalle buste paga (gli importi indicati nelle quali dovevano ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente percepito).

Avverso tale sentenza I.P. propone ricorso affidato a due motivi.

B.E. resiste con controricorso.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso.

Il controricorrente assume che tale tardività risulterebbe integrata per il fatto che, a fronte di una sentenza pubblicata il 18/5/2011, l'atto consegnato per la notificazione in data 15/5/2012 avrebbe dato luogo ad una notifica inesistente in quanto richiesta ed eseguita presso un indirizzo non corrispondente a quello del domiciliatario del difensore officiato presso il giudizio di appello e cioè "presso il sig. S.G. in (OMISSIS)" invece che "presso il sig. Sa.Gi. in (OMISSIS)".

L'eccezione è fondata.

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante - cfr. Cass., Sez. U, n. 7607 del 30 marzo 2010; in senso conforme Cass. n. 2320 dello febbraio 2011;

Cass. n. 24473 del 18 novembre 2014 -.

Nel caso in esame si evince dallo stesso ricorso per cassazione che vi era stato ab origine un errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario (cfr. pag. 1 "elettivamente domiciliato presso il sig. S.G. in (OMISSIS)") rispetto a quello risultante dalla stessa sentenza impugnata ("presso il sig. Sa.Gi. in (OMISSIS)"). La tardività della notifica (richiesta una seconda volta - con la corretta indicazione del domicilio del destinatario - in data 30 maggio 2012 e dunque dopo il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza) non può essere allora addebitata al comportamento dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari bensì esclusivamente alla responsabilità del richiedente.

Per l'eventualità che il Collegio non dovesse condividere la suddetta impostazione si esaminano, di seguito, i motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della *L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1* e successive integrazioni e modificazioni in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, n. 3. Si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto di disattendere le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in virtù delle quali, stante l'avvenuta contestazione del lavoratore della non corrispondenza tra le annotazioni riportate e la retribuzione effettivamente percepita, l'onere dimostrativo della regolarità della quietanza liberatoria doveva ricadere sul datore di lavoro che, nello specifico, non lo aveva soddisfatto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 20 del c.c.n.l. settore operai agricoli e florovivaisti. Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle giornate di lavoro indicate dal ricorrente (177) corrispondenti a quelle previste dal c.c.n.l. e ad una prestazione effettuata, nell'anno 1996, per cinque giorni alla settimana.

Il primo motivo presenta innanzitutto profili di inammissibilità.

Le censure del ricorrente sono incentrate sulla pretesa non corrispondenza tra le annotazioni riportate nelle buste paga e la retribuzione effettivamente corrisposta senza che tali documenti risultino prodotti unitamente al ricorso per cassazione ovvero che degli stessi sia trascritto il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Neppure è indicato quando tali atti siano stati depositati nel giudizio di merito.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "l'onere di specificazione non concerne solo il c.d. contenente, cioè il documento o l'atto processuale come entità materiale, ma anche il c.d. contenuto, cioè quanto il documento o l'atto processuale racchiudono in sé e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l'onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l'atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell'atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo" (cfr. Cass. n. 20595 del 30 settembre 2014; in termini: Cass. n. 15628 del 3 luglio 2009; Cass. n. 2966 del 7 febbraio 2011). Resta, in ogni caso, fermo l'onere di individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (si vedano anche Cass. n. 22607 del 24 ottobre 2014; Cass. n. 20737 del 1 ottobre 2014; Cass. n. 8569 del 9 aprile 2013; Cass. n. 4220 del 16 marzo 2012).

Con la suddetta omissione il ricorrente ha, infatti, impedito alla Corte di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione.

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato.

I giudici di appello, dopo aver affermato, sulla base di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede, che le buste paga prodotte erano state regolarmente compilate mese per mese con le indicazioni necessarie ad individuare i criteri della quantificazione del dovuto (qualifica, ore lavorate, varie voci tra le quali il 3 elemento), con l'importo finale e la firma del lavoratore, hanno fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo il quale l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dalla *L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1* di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso; ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanza da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. in tali sensi Cass. n. 7310 del 29/05/2001;

Cass. 4 febbraio 1994 n. 1150 cui adde Cass. 13 giugno 1987 n. 5227).

Per altro verso questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga" (Cass. n. 9588 del 14 luglio 2001). Da ciò però non può trarsi una presunzione assoluta in senso contrario che "la sottoscrizione in calce alle buste paga non ha valore di quietanza", in quanto si tratta di documenti valutabili da parte del giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al processo - cfr. Cass. n. 8362 del 26 maggio 2003 -. Nella specie, la Corte di merito - con un passaggio argomentativo che non ha formato oggetto di specifica censura - ha effettuato tale valutazione, individuando la prova logica del pagamento delle competenze sia dalla sottoscrizione delle buste paga sia dagli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta (sulla base dei quali è pervenuta alla conclusione che l'importo indicato nelle buste paga sottoscritte dal lavoratore dovesse ritenersi coincidente con quanto effettivamente corrisposto).

Il secondo motivo è improcedibile.

Parte ricorrente incentra i propri rilievi sulla omessa considerazione da parte della Corte territoriale dell'art. 20 del c.c.n.l. settore operai agricoli e florovivaisti. Occorre, al riguardo, ricordare che, come di recente chiarito da Cass. n. 6335 del 19 marzo 2014 e da Cass. n. 7385 del 28 marzo 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei "contratti o accordi collettivi di lavoro" è stata aggiunta dal *D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2* (sostitutivo del precedente testo *dell'art. 360 c.p.c.* ed in particolare modificativo del suo comma 1, n. 3) a quella delle "norme di diritto": così parificando i primi alle seconde sul piano processuale. Ciò comporta che la cassazione per violazione del c.c.n.l. da luogo all'enunciazione del principio di diritto ai sensi *dell'art. 384 c.p.c.*, comma 1, ed alla decisione della causa nel merito, ai sensi del comma 2, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. A tale enunciazione la Corte di legittimità può pervenire anche esaminando altre clausole (diverse da quella specificamente oggetto di rilievo) del c.c.n.l. ovvero attraverso

una interpretazione mediante collegamento con altri contratti collettivi, conclusi in tempi diversi. Il suddetto materiale interpretativo è tuttavia conoscibile d'ufficio dalla Corte di legittimità solo in quanto ufficialmente pubblicato (così i c.c.n.l. del pubblico impiego). Per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) non solo risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito ma, laddove il ricorso per cassazione si fondi su di essa, che venga anche prodotta in uno con il ricorso stesso ( art. 369 c.p.c. , n. 4) - cfr. anche Cass. n. 19507 del 16 settembre 2014 - .

Nella specie parte ricorrente non ha ottemperato ad alcuna delle indicate prescrizioni, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati eventualmente nè la trascrizione per estratto della singola clausola del contratto collettivo, in assenza di ogni indicazione circa la precisa collocazione in atti dello stesso nella sua interezza (cfr., ex aliis, la recente Cass. n. 17696 del 6 agosto 2014).

In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. , n. 5..

2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che sussista con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c. , n. 5, per la definizione camerale del processo.

3 - Conseguentemente, essendo preliminare ed assorbente la questione della tardività del ricorso per omessa notifica nei termini, lo stesso va dichiarato inammissibile.

4 - La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015